

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1920/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1921/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)** 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1922/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)** 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1923/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)** 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1924/82 del Consiglio, del 13 luglio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)** 21
- Regolamento (CEE) n. 1925/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 25
- Regolamento (CEE) n. 1926/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 27
- Regolamento (CEE) n. 1927/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 29

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1928/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	32
Regolamento (CEE) n. 1929/82 della Commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate	34
Regolamento (CEE) n. 1930/82 della Commissione, del 13 luglio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	37
Regolamento (CEE) n. 1931/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti	43
Regolamento (CEE) n. 1932/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1918/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	45
Regolamento (CEE) n. 1933/82 della Commissione, del 16 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/82 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare ⁽¹⁾ all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽²⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ⁽³⁾, prevede all'importazione nella Comunità di vini Verde della sottovoce ex 22.05 C I a) della tariffa doganale comune, originari del Portogallo, una riduzione del dazio doganale del 30 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuale di 5 025 hl; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 ⁽⁵⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra

enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dal Portogallo, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini Verde sui mercati; che, tuttavia i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

Stati membri	1979	1980	1981
Benelux	17	20	17
Danimarca	3	4	4
Germania	16	14	10
Grecia	—	—	—
Francia	23	20	19
Irlanda	1	1	1
Italia	29	25	18
Regno Unito	11	16	31

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

Benelux :	17,9
Danimarca :	3,8
Germania :	13,9
Grecia :	0,1
Francia :	20,2
Irlanda :	0,5
Italia :	22,6
Regno Unito :	21,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 74 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote, attribuite a detta unione economica, possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, il dazio della tariffa doganale comune relativo ai vini Verde, presentati nella Comunità in recipienti contenenti due

litri o meno, della sottovoce ex 22.05 C I a), originari del Portogallo, è ridotto a 10,1 ECU/hl nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 5 025 hl.

Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

2. L'ammissione dei vini Verde al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato, vistato dalle autorità doganali portoghesi. Questo certificato deve rispondere alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1120/75⁽¹⁾.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri)
Benelux :	680
Danimarca :	140
Germania :	530
Grecia :	5
Francia :	770
Irlanda :	20
Italia :	860
Regno Unito :	800

3. La seconda parte del contingente, pari a 1 220 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1983, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. NIELSON

<p>1. Exportador — Eksportør — Ausführer — Εξαγωγεύς — Exporter — Exportateur — Esportatore — Exporteur:</p>	<p>2. Número — Nummer — Nummer — Αριθμός — Number — Numéro — Numero — Nummer</p>	<p>00000</p>	
<p>4. Destinatario — Modtager — Empfänger — Παραλήπτης — Consignee — Destinataire — Destinatario — Geadresseerde:</p>	<p>3. Comissão do viticultura da região dos vinhos Verdes PORTO</p>		
<p>6. Meio de transporte — Transportmiddel — Beförderungsmittel — Μεταφορικό μέσο — Means of transport — Moyen de transport — Mezzo di trasporto — Vervoermiddel:</p>	<p>5. CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG</p>		
<p>8. Local de desembarque — Losningssted — Entladungsort — Τόπος έκφορτώσεως — Place of unloading — Lieu de déchargement — Luogo di sbarco — Plaats van lossing:</p>	<p>7. VINHO VERDE VERDE-VIN VERDE-WEIN OINOS VERDE VERDE WINE VIN VERDE VINO VERDE VERDEWIJN</p>		
<p>9. Marcas e números, quantidade e qualidade des vasilhas Mærker og numre, kollienes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Σημεία και αριθμοί, αριθμοί και είδος κόλλων Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli</p>	<p>10. Peso bruto Bruttovægt Rohgewicht Μικτό βάρος Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht</p>	<p>11. Litros Liter Liter Λίτρα Litres Litres Litri Liter</p>	
<p>12. Litros (por extenso) — Liter (i bogstaver) — Liter (in Buchstaben) — Λίτρα (ὀλογράφως) — Litres (in words) — Litres (en lettres) — Litri (in lettere) — Liter (voluit):</p>			
<p>13. Visto do organismo emissor — Påtegning fra udstedende organ — Bescheinigung der erteilten Stelle — Θεώρηση ἐκδίδουσας ἀρχῆς — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur — Visto dell'organismo emittente — Visum van de instantie van afgifte:</p>			
<p>14. Visto da alfândega — Toldstedets attest — Sichtvermerk der Zollstelle — Θεώρηση τελωνείου — Customs stamp — Visa de la douane — Visto della dogana — Visum van de douane</p>	<p>Certificamos que o vinho descrito neste certificado é vinho produzido na região demarcada do vinho Verde e considerado pela legislação portuguesa autêntico VINHO VERDE</p> <p>(Vd. tradução no n° 15 — Oversættelse se nr. 15 — Übersetzung siehe Nr. 15 — βλ. μετάφραση ἀριθ. 15 — See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15 — Vedi traduzione al n. 15 — Zie voor vertaling nr. 15)</p>		

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i et afgrænset dyrkningsområde af Verde-vin området og ifølge portugisisk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelse: »VERDE«.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im abgegrenzten Anbaugebiet von Verde-Wein gewonnen wurde und ihm nach portugiesischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „VERDE“ zuerkannt wird.

Πιστοποιείται ότι ο οίνος που περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό είναι οίνος που παρήχθη στην καθορισμένη περιοχή του οίνου VERDE και αναγνωρίζεται σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία ως έχων δικαίωμα όνομασίας προελεύσεως.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the demarcated region of Verde wine and is considered by Portuguese legislation as entitled to the designation of origin 'VERDE'.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la région délimitée du vin Verde et est reconnu, suivant la loi portugaise, comme ayant droit à la dénomination d'origine «VERDE».

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del vino Verde ed è riconosciuto, secondo la legge portoghese come avente diritto alla denominazione di origine «VERDE».

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het afgebakend gebied van Verdewijn en dat volgens de Portugese wetgeving de benaming van oorsprong „VERDE“ erkend wordt.

16. (1)

- (1) Espaço reservado para outras especificações do país exportador.
- (1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.
- (1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.
- (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ένδειξεις της χώρας εξαγωγής.
- (1) Space reserved for additional details given in the exporting country.
- (1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.
- (1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.
- (1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/82 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare⁽¹⁾ all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese⁽²⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo⁽³⁾, prevede all'importazione nella Comunità di vini Dão delle sottovoci ex 22.05 C I a) e ex 22.05 C II a) della tariffa doganale comune, originari del Portogallo, una riduzione dei dazi doganali del 30 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuale di 2 010 hl; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81⁽⁵⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dal Portogallo, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla

situazione dei vini Dão sui mercati; che tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

Stati membri	1979	1980	1981
Benelux	31	37	45
Danimarca	12	13	7
Germania	20	14	11
Grecia	—	—	—
Francia	11	12	14
Irlanda	3	2	1
Italia	—	1	1
Regno Unito	23	21	21

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux :	37,8
Danimarca :	9,9
Germania :	16,9
Grecia :	0,1
Francia :	12,4
Irlanda :	1,6
Italia :	0,3
Regno Unito :	21,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 74 % del volume contingente;

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

(3) GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote, attribuite a detta unione economica, possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini Dão, presentati nella Comunità in recipienti contenenti due litri o meno, delle sottovoci ex 22.05 C I a) e ex 22.05 C II a), originari del Portogallo, sono ridotti rispettivamente a 10,1 ECU/hl e 11,8 ECU/hl, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 2 010 hl.

Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

2. L'ammissione dei vini Dão al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato, vistato dalle autorità doganali portoghesi. Questo certificato deve rispondere alle disposizioni dell'arti-

colo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1120/75 (1).

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio del contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 corrispondono ai seguenti quantitativi:

	(in ettolitri)
Benelux:	575
Danimarca:	150
Germania:	255
Grecia:	2
Francia:	188
Irlanda:	25
Italia:	5
Regno Unito:	320

3. La seconda parte del contingente, pari a 490 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

(1) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1983, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. NIELSON

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

<p>1. Exportador — Eksportør — Ausführer — Exporter — Exportateur — Esportatore — Exporteur:</p>	<p>2. Número — Nummer — Nummer — Number — Numéro — Numero — Nummer</p>	<p>00000</p>
<p>4. Destinatario — Modtager — Empfänger — Consignee — Destinataire — Destinatario — Geadresseerde:</p>	<p>3. Federação dos vinicultores do Dão VISEU</p>	
<p>6. Meio de transporte — Transportmiddel — Beförderungsmittel — Means of transport — Moyen de transport — Mezzo di trasporto — Vervoermiddel:</p>	<p>5. CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG</p>	
<p>8. Local de desembarque — Losningssted — Entladungsort — Place of unloading — Lieu de déchargement — Luogo di sbarco — Plaats van lossing:</p>	<p>7. VINHO DÃO DÃO-VIN DÃO-WEIN DÃO-WINE VIN DÃO VINO DÃO DÃOWIJN</p>	
<p>9. Marcas e números, quantidade e qualidade das vasilhas Mærker og numre, kolloenes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli</p>	<p>10. Peso bruto Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht</p>	<p>11. Litros Liter Liter Litres Litres Litri Liter</p>
<p>12. Litros (por extenso) — Liter (i bogstaver) — Liter (in Buchstaben) — Litres (in words) — Litres (en lettres) — Litri (in lettere) — Liter (voluit):</p>		
<p>13. Visto do organismo emissor — Påtegning fra udstedende organ — Bescheinigung der erteilenden Stelle — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur — Visto dell'organismo emittente — Visum van de instantie van afgifte:</p>		
<p>14. Visto da alfândega — Toldstedets attest — Sichtvermerk der Zollstelle — Customs stamp — Visa de la douane — Visto della dogana — Visum van de douane</p>	<p>Certificamos que o vinho descrito neste certificado é vinho produzido na região demarcada do vinho Dão e considerado pela legislação portuguesa autêntico VINHO DÃO (Vd. tradução no n° 15 — Oversættelse se nr. 15 — Übersetzung siehe Nr. 15 — See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15 — Vedi traduzione al n. 15 — Zie voor vertaling nr. 15)</p>	

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i et afgrænset dyrkningsområde af Dão-vin området og ifølge portugisisk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen: »DÃO«.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im abgegrenzten Anbaugebiet von Dão-Wein gewonnen wurde und ihm nach portugiesischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „DÃO“ zuerkannt wird.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the demarcated region of Dão wine and is considered by Portuguese legislation as entitled to the designation of origin 'DÃO'.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la région délimitée du vin Dão et est reconnu, suivant la loi portugaise, comme ayant droit à la dénomination d'origine «DÃO».

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del vino Dão ed è riconosciuto, secondo la legge portoghese come avente diritto alla denominazione di origine «DÃO».

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het afgebakend gebied van Dãowijn en dat volgens de Portugese wetgeving de benaming van oorsprong „DÃO” erkend wordt.

16. (¹)

(¹) Espaço reservado para outras especificações do país exportador.

(¹) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.

(¹) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.

(¹) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(¹) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

(¹) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

(¹) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/82 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare⁽¹⁾ all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese⁽²⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo⁽³⁾, prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali:

- a) del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 100 400 hl e
- b) del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 260 000 hl;

considerando che la dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 9 del protocollo complementare⁽⁴⁾ prevede per la Comunità la facoltà di aumentare, dal 1° luglio 1981, il volume del contingente tariffario indicato alla lettera a) qualora il contingente di cui alla lettera b) non sia stato interamente utilizzato nel corso del periodo precedente, pur mantenendo un volume contingenziale globale di 360 000 hl; che nel corso dell'ultimo esercizio un quantitativo di 30 000 hl circa non è stato utilizzato per quanto riguarda i vini di Porto menzionati alla lettera b); che, in funzione dell'andamento delle importazioni dei vini di cui trattasi nel corso dei due ultimi periodi, occorre pertanto fissare, per il periodo 1° luglio 1982 — 30 giugno 1983, il volume dei contingenti tariffari per questi vini rispettivamente a 130 400 hl e 230 000 hl;

considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà

inferiore al prezzo di riferimento, diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale, purché sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79⁽⁵⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81⁽⁶⁾; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Porto sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

	1979	1980	1981
Vini di Porto :			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l :			
Benelux	15,4	18,7	19,9
Danimarca	3,5	3,7	4,1
Germania	8,6	6,1	6,8
Grecia	—	—	0,1
Francia	49,7	51,8	51,0
Irlanda	0,2	0,3	0,6
Italia	12,5	10,6	10,2
Regno Unito	10,1	8,7	7,3
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l :			
Benelux	21,3	25,7	23,7
Danimarca	6,2	6,3	5,2
Germania	6,9	6,2	8,8
Grecia	—	—	—
Francia	38,7	38,0	38,5
Irlanda	—	—	0,1
Italia	—	—	—
Regno Unito	26,7	24,0	23,7

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

Stati membri	Vini di Porto in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	18,05	23,41
Danimarca	3,76	5,96
Germania	7,12	7,14
Grecia	0,01	0,01
Francia	50,83	38,40
Irlanda	0,36	0,01
Italia	11,07	0,01
Regno Unito	8,80	25,06

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % circa di ciascuno dei volumi contingenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni

discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

(in hl)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	} Vini di Porto	130 400
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1		
	} Vini di Porto	230 000

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

(in ECU/hl)

N. della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	6,5
ex 22.05 C IV a) 1	7,0
ex 22.05 C III b) 1	6,6
ex 22.05 C IV b) 1	7,2

Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

3. I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983, ammontano ai seguenti quantitativi:

(in hl)

Stati membri	Vini di Porto delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1	ex 22.05 C III b) 1
	ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	21 120	48 460
Danimarca	4 400	12 340
Germania	8 330	14 780
Grecia	20	20
Francia	59 470	79 490
Irlanda	420	20
Italia	12 950	20
Regno Unito	10 290	51 870
Totale	117 000	207 000

b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 13 400 e 23 000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo

Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1983 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. NIELSON

REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/82 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare⁽¹⁾ all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese⁽²⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo⁽³⁾, prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali:

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 4 050 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Madera delle sottovoci ex 22.05 C III b) I e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 14 500 hl;

considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento, diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati; che ne consegue che i vini cui si applicano questi contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale, purché sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81⁽⁵⁾; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari

comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Madera sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

	1979	1980	1981
Vini di Madera:			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l:			
Benelux	37,5	45,9	42,5
Danimarca	12,2	5,7	6,0
Germania	6,2	10,0	7,2
Grecia	—	—	2,2
Francia	8,5	7,3	2,2
Irlanda	1,7	0,1	—
Italia	17,7	9,2	32,3
Regno Unito	16,2	21,3	7,6
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l:			
Benelux	13,4	11,2	13,6
Danimarca	9,0	10,4	6,7
Germania	17,0	23,2	13,3
Grecia	—	—	—
Francia	50,8	44,2	55,6
Irlanda	0,1	—	—
Italia	—	—	—
Regno Unito	9,7	11,0	10,8

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

Stati membri	Vini di Madera in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	41,9	12,2
Danimarca	7,8	9,0
Germania	7,8	18,9
Grecia	0,6	0,1
Francia	5,5	49,3
Irlanda	1,0	0,1
Italia	21,0	0,1
Regno Unito	14,4	10,3

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro

contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

(in hl)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	} Vini di Madera	4 050 hl
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1		

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

(in ECU/hl)

N. della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	6,5
ex 22.05 C IV a) 1	7,0
ex 22.05 C III b) 1	6,6
ex 22.05 C IV b) 1	7,2

Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

3. I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 ammontano ai seguenti quantitativi:

(in hl)

Stati membri	Vini di Madera delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 ^e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 ^e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	1 500	1 600
Danimarca	280	1 175
Germania	280	2 470
Grecia	20	10
Francia	200	6 450
Irlanda	40	10
Italia	750	10
Regno Unito	520	1 355
Totale	3 590	13 080

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 460 e 1 420 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di rite-

nere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1983, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. NIELSON

REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/82 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9 del protocollo complementare ⁽¹⁾ all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽²⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ⁽³⁾, prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali :

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini Moscatello di Setubal delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 2 000 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini Moscatello di Setubal delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 1 000 hl ;

considerando che il Portogallo ha garantito che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento, diminuito dei dazi doganali effettivamente applicati ; che ne consegue che i vini cui si applicano i contingenti tariffari devono avere lo stesso trattamento dei vini per i quali è concessa una tariffa preferenziale purché sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera ; che tali vini beneficiano delle concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 ⁽⁵⁾ ; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tali contingenti ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati

membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini Moscatello di Setubal sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito :

	1979	1980	1981
Vini Moscatello di Setubal :			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l :			
Benelux	26	43	29
Danimarca	6	4	11
Germania	20	—	—
Grecia	—	—	—
Francia	8	8	—
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Regno Unito	40	45	60
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l :			
Benelux	—	—	—
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Francia	—	—	—
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Regno Unito	—	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1979, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

Stati membri	Vini Moscatello di Setubal in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	33	20
Danimarca	7	5
Germania	4	20
Grecia	1	1
Francia	5	20
Irlanda	1	5
Italia	1	9
Regno Unito	48	20

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % di ciascuno dei volumi contingenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno

Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, dei contingenti comunitari sono aperti nella Comunità per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

(in hl)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	} Vini Moscatello di Setubal	2 000 hl
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1		

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

(in ECU/hl)

N. della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	6,5
ex 22.05 C IV a) 1	7,0
ex 22.05 C III b) 1	6,6
ex 22.05 C IV b) 1	7,2

Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81.

3. I vini beneficeranno di questi contingenti tariffari solo se è rispettato l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983, ammontano ai seguenti quantitativi:

(in hl)

Stati membri	Vini Moscatello di Setubal delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 ^e ex 22.05 C IV a) 1 ^e	ex 22.05 C III b) 1 ^e ex 22.05 C IV b) 1 ^e
Benelux	330	100
Danimarca	70	25
Germania	40	100
Grecia	10	5
Francia	50	100
Irlanda	10	25
Italia	10	45
Regno Unito	470	100
Totale	990	500

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 1 010 e 500 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di rite-

nere che rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1983, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1983 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1983 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. NIELSON

REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/82 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 15 luglio 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	106,59
10.01 B II	Frumento duro	151,56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	66,65 ⁽²⁾
10.03	Orzo	98,01
10.04	Avena	61,65
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	95,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	76,24 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	97,38 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	164,65
11.01 B	Farine di segala	108,75
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	248,61
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	175,12

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 15 luglio 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,64	2,64	2,12
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/82 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1982
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
01.05	Volatili vivi da cortile : per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America : A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » : I. di tacchini e di oche II. altri	ECU/100 unità
		4,00 2,00
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America : A. Volatili interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, ma con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, ma con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato o il ventriglio, dette « anatre 70 % » c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » IV. Tacchini : a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »	ECU/100 kg
		19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 14,00 14,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
02.02 (segue)		ECU/100 kg
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	I. disossate:	
	b) di tacchini	28,00
	c) di altri volatili	28,00
	II. non disossate:	
	a) Metà o quarti:	
	1. di galli, galline e polli	21,00
	2. di anatre	20,00
	4. di tacchini	16,00
	b) Ali intere, anche senza la punta	15,00
	d) Petti e pezzi di petti:	
2. di tacchini	22,00	
3. di altri volatili	28,00	
e) Cosce e pezzi di cosce:		
2. di tacchini:		
aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	11,00	
bb) altri	19,00	
3. di altri volatili	26,00	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1928/82 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1982****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 364 del 29. 12. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no :	ECU/100 unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America :	
	a) Uova da cova (a) :	
	1. di tacchini o d'ocche	2,80
2. altre	1,20	
		ECU/100 kg
per le esportazioni verso tutte le destinazioni :		
b) altre		17,00
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
per le esportazioni verso tutte le destinazioni :		
I. atti ad usi alimentari :		
a) Uova sgusciate :		
1. essiccate		76,00
2. altre		19,00
b) Giallo d'uova :		
1. liquido		34,00
2. congelato		37,00
3. essiccato		79,00

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1982

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento francese ed irlandese dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽³⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, possa essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita dei prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato, al fine di garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1136/82 della Commissione⁽⁵⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - a) 410 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e prese in consegna prima del 1° febbraio 1982;
 - b) 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e prese in consegna prima del 1° febbraio 1982.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

L'importo della cauzione prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 230 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1136/82 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 14. 5. 1982, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾(²) — Τιμές πωλήσεως έκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾(²)

1. FRANCE		2. IRELAND	
Filet	7 360	Fillets	7 860
Faux filet	4 145	Striploins	4 400
Tende de tranche	3 400	Insides	3 470
Semelle	3 125	Outsides	3 420
Tranche grasse	3 420	Knuckles	3 320
Rumsteak	3 200	Rumps	3 500
Bavette	3 200	Cube rolls	3 910
Entrecôte	3 510	Shins and Shanks	1 100
Jarret	1 200	Shanks	1 100
		Shins	1 100
		Plates	900

⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Σε περίπτωση που ή αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽²⁾ Οι τιμές αυτές ισχύουν για καθαρό βάρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2173/79.

⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1982

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/82 ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 ⁽⁵⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio ⁽⁷⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione ⁽⁸⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi

fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 19 luglio al 3 settembre 1982 si procede alla vendita di circa 96 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° maggio 1981.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 19 luglio al 3 settembre 1982 si procede alla vendita di circa:

- 1 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982;
- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982;
- 2 010 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982;
- 800 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 e 2 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne⁽¹⁾(²) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ECU per tonne⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton⁽¹⁾(²)

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet	Tyre prima	Kvier 1. kvalitet
Mørbrad	8 380	—	—
Filet	5 460	3 520	—
Striploin	—	3 520	4 600
Øvrigt kød af bagfjerdinger	—	3 520	—

(¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(¹) Στην περίπτωση που τά προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εντός του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τά κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τίς διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1805/77.

(¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού θάρους σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2173/79.

(²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(²) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Τιμές
πωλήσεως έκφραζόμενες σέ ECU ανά τόνο ⁽¹⁾⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per
tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in
ECU per tonnellata ⁽¹⁾⁽²⁾ — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾⁽²⁾

1. DANMARK	<i>Ungtyre</i> <i>1. kvalitet</i>	<i>Tyre</i> <i>prima</i>	<i>Stude</i> <i>1. kvalitet</i>
Filet	—	—	4 375
Udbenede forfjerdinger	2 980	2 860	2 685
Slag og bryst	2 515	2 330	2 150
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A</i>	<i>Ochsen A</i>	
Filet	10 680	10 290	
Roastbeef	6 095	6 350	
Oberschalen	4 420	4 355	
Unterschalen	4 335	4 335	
Kugeln	4 340	4 330	
Hüften	4 115	4 075	
Kniekehlfleisch	3 455	3 455	
Hessen	3 040	3 035	
3. IRELAND	<i>Steers 1, 2</i>		
Fillets	10 320		
Striploins	6 380		
Insides	4 385		
Outsides	4 305		
Knuckles	4 065		
Rumps	4 575		
Cube rolls	5 400		
Forequarters (excluding cube rolls)	2 890		
Plates and flanks	2 400		
Flanks	2 400		
Briskets	2 525		
Shins and shanks	2 935		
Shanks	2 935		
4. UNITED KINGDOM	<i>Steers</i>		
Fillets	8 555		
Striploins	5 930		
Topsides	4 335		
Silversides	4 160		
Thick flanks	3 905		
Rumps	4 430		
Foreribs	3 565		
Thin flank	2 400		
Flanks (plate)	2 400		
Shins and shanks	2 930		
Chuck	3 070		
Thick rib	2 880		
Clod and sticking	2 800		
Brisket	2 605		
Striploin flankedge	2 400		
Hindquarter skirt	2 400		

- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εντός του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
-

*BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III —
ALLEGATO III — BIJLAGE III*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις
του οργανισμού παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des
organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de
interventiebureaus**

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK 1360 København K
Tel. (01) 15 41 30, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 156 40 App. 772/704, Telex : 04 11 56
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 West Mall
Reading RC1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1235/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1739/82⁽⁴⁾;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1753/82⁽⁵⁾ la Commissione ha disposto che siano di nuovo in applicazione pratica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda la vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame; che di conseguenza è necessario prevedere un coefficiente per il latte scremato in polvere o per gli alimenti per il bestiame contenenti latte scremato in polvere che sia stato venduto alle condizioni particolari di cui nei due regolamenti menzionati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali e per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alla nota 8 della parte 1^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1235/82, le indicazioni riportate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 142 del 20. 5. 1982, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 3. 7. 1982, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 6.

•b) Negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi e nel caso che tali prodotti contengano latte scremato in polvere e farina di pesce e/o olio di pesce e/o olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (in forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (in forma di solfato di rame) per 100 kg di prodotto, agli importi supplementari sopra indicati si applica il coefficiente 0,53.

c) In sede di espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo in peso, per tonnellata di prodotto finito, di:

- latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),
- siero di latte in polvere o granulato,
- caseina e/o caseinato addizionati.

2. Alla nota 1 della parte 5^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1235/82 viene aggiunto il seguente capoverso:

«Negli scambi intracomunitari del latte scremato in polvere come tale, venduto a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) e del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977), l'importo indicato è moltiplicato per il coefficiente 0,30».

3. Alla nota 6 della parte 5^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1235/82, prima dell'ultimo capoverso viene aggiunto il seguente:

«Negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi e nel caso che tali prodotti contengano latte scremato in polvere e farina di pesce e/o olio di pesce e/o olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (in forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (in forma di solfato di rame) per 100 kg di prodotto, agli importi supplementari sopraindicati si applica il coefficiente 0,53».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1932/82 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1982**

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1918/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala sono state fissate con regolamento (CEE) n. 1918/82 della Commissione del 15 luglio 1982⁽³⁾; che da una verifica è risultato che, a motivo di un errore, l'allegato di tale regolamento non

corrisponde a quello presentato per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario modificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1918/82 l'importo « 60,80 » che figura alla sottovoce 11.01 B della tariffa doganale comune è sostituito dall'importo « 35,00 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 61.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1982

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1663/82⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/82⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 luglio 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1663/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 207 del 15. 7. 1982, pag. 41.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II ⁽²⁾	123,89	117,85
11.02 B II b) ⁽²⁾	90,10	87,08
11.02 C II ⁽²⁾	107,77	104,75
11.02 D II ⁽²⁾	69,80	66,78
11.02 E II b) ⁽²⁾	123,89	117,85
11.02 F II ⁽²⁾	123,89	117,85

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

